

REGOLAMENTO (CEE) N. 1361/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1972

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 669/72⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, qualora a seguito degli accordi di Washington, del 18 dicembre 1971, un paese terzo istituisca un tasso centrale per la propria moneta, e qualora venga preso in considerazione, per il calcolo del prelievo, un prezzo espresso nella moneta di questo paese, il tasso centrale di cui sopra deve essere applicato per la conversione di detta moneta in unità di conto ; che, infatti, prendere in considerazione la vecchia parità teorica non corrisponde più alla nuova situazione così creata, e può pregiudicare il buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati, soprattutto dal momento in cui per il dollaro statunitense la nuova parità è stata ormai dichiarata al Fondo monetario internazionale e viene quindi applicata per le conversioni da effettuare ; che, d'altra parte, nel caso in cui la

moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ; che è stato richiesto il parere del Comitato monetario ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 669/72 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 79 del 1°. 4. 1972, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	Peso netto 0 0 0 0
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. della specie bovina domestica : a) carni : 1. non disossate 2. disossate	0 0

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.